ISTITUZIONE DELL'ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO E.I.M.A

Art. 18

Interpretazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568

Il giudizio di idoneita' per il conseguimento della seconda fascia differenziata di professionalita' del profilo di ricercatore, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, relativamente agli sperimentatori dipendenti di ruolo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, puo' essere indetto indipendentemente dall'emanazione dei regolamenti organici. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneita' svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

Versione in vigore dal 26 novembre 1994, non più in vigore dal 26 gennaio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A
Estremi	Decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-per-gli-interventi-nel-mercato-agricolo-e-i-m-a-648-1994/art-18-interpretazione-dell-articolo-23-del-decreto-del-presidente-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it